



# PROVINCIA DI MANTOVA

**ATTO DIRIGENZIALE**  
**n° PD / 1282 15/07/2013**



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA SOCIETÀ AGRICOLA RAINERA S.S. - SEDE LEGALE IN CURTATONE - FRAZ. MONTANARA - STRADA PEDROCCA N.1 E IMPIANTO IN CURTATONE - FRAZIONE MONTANARA IN VIA ATENEO PISANO - FONDO RAINERA. MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

Attesto, ai sensi dell' art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, che la sopraesesa copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale da ARCH. GIAMPAOLO LEONI composta di n. 7 pagine, è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.  
Il Funzionario Giustina Cabricca



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A GIUSTINA CABRICCA FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 17/07/13 ALLE ORE 12,40 PROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. MOSCONI NARSINO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO LEONARDI N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. PD/1282 DELL' 15/07/2013

IL RICEVENTE

Mosconi  
Giustina Cabricca



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

### DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto di cui all'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12 e succ.mod., avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili" rilasciato alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RAINERA s.s. con sede legale a Curtatone – frazione Montanara - Strada Pedrocca n.1 e impianto in comune di Curtatone (MN) in frazione Montanara, Via Ateneo Pisano, Fondo Rainera.

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche in corso d'opera di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

### CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Mosconi Nardino in qualità di legale rappresentante della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RAINERA s.s. con sede legale in Curtatone, ha presentato in data 11/03/13, in atti provinciali prot.n.11513, una richiesta per modifiche non sostanziali all'autorizzazione in oggetto, relativa alla modifica parziale della ricetta di alimentazione dell'impianto con l'introduzione di limitati quantitativi di liquame bovino e letale bovino, in sostituzione di uguali quantità di insilati vegetali, integrata in data 10/07/13, in atti provinciali prot.n.34538 del 10/07/13.

### ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, considerate tali modifiche, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, non sostanziali, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota prot.n.13102 del 20/03/13, ha inviato copia della richiesta di cui sopra all'ARPA di Mantova, all'ASL di Mantova e al Comune di Curtatone, richiedendo l'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

Si prende atto che l'impianto è in esercizio, come da comunicazione in atti provinciali prot.n.54487 del 10/12/12 e che non vengono modificate la produzione di energia, potenzialità elettrica massima di circa **625 kWe** e potenza termica introdotta pari a **1.567 kWt**.

L'impianto, con l'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12, è stato autorizzato per la produzione di biogas da:

- insilato di mais pari a **10.400 t/anno**, al 33% di s.s. – **28,5 t/giorno**;
- insilato di triticale pari a **1.400 t/anno**, al 30% di s.s. – **3,84 t/giorno**;

per un totale, nelle condizioni nominali, pari a circa **32,34 t/giorno** e annuale pari a circa **11.800 tonn.**, oltre al ricircolo della frazione liquida di digestato, in testa alla sezione di fermentazione, pari a circa **14,5 m<sup>3</sup>/giorno**.

### Descrizione delle modifiche



Le modifiche non sostanziali sono relative alla modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto con l'utilizzo di letame e liquame bovino (in sostituzione di equivalenti quantità di insilato di mais), come segue:

- liquame bovino ton/a 4.380 pari a 12 t/g
  - letame bovino ton/a 1.825 pari a 5 t/g
  - insilato di mais ton/a 9.308 pari a 25,5 t/g
  - insilato di triticale/grano ton/a 1.402 pari a 3,84 t/ggiorno
- per un totale di circa 16.915 tonn/anno - pari a 46,34 t/gg.

Come comunicato dalla Ditta con la richiesta di cui sopra, il liquame e il letame bovino provengono da allevamenti di bovini da latte, ubicate nel territorio del comune di Curtatone.

Il liquame bovino in ingresso all'impianto viene caricato nella vasca liquami, con frequenza di due volte la settimana.

Il letame bovino viene stoccato in una zona della platea per l'accumulo del separato solido e da qui prelevato giornalmente con pala meccanica per il carico all'impianto.

Tale modifica non comporta variazione della potenzialità produttiva dell'impianto.

L'ARPA di Mantova, con nota prot.n.58443 del 29/04/13, pervenuta via PEC in atti provinciali prot.n.19888 del 29/04/13, ha espresso valutazione tecnica positiva alla modifica del piano di alimentazione dell'impianto con precisazioni, meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico A1, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12 e succ.mod.

Il Comune di Curtatone con nota P.G. n.15204 del 06/06/13, in atti provinciali prot.n.29390 del 11/06/13, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche non sostanziali di cui si tratta.

L'ASL di Mantova, con nota prot.n.39511 del 10/06/13, in atti provinciali prot.n.29543 del 12/06/13, ha espresso nulla-osta per gli aspetti sanitari di competenza, alla modifica del piano di alimentazione all'impianto di produzione di biogas.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
  - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
  - il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.56754 del 21/12/12 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile



del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## AUTORIZZA

la Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RAINERA s.s. con sede legale in Curtatone – frazione Montanara - Strada Pedrocca n.1 e impianto sito in comune di Curtatone (MN) in frazione Montanara, Via Ateneo Pisano, Fondo Rainera, nella persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta, autorizzato con l'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12 e succ.mod., come meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico A1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto sopra citato.

La modifica non sostanziale di cui al presente atto non comporta variazione dell'assetto impiantistico e della potenzialità del gruppo di cogenerazione: produzione di energia potenza massima di **circa 625 kWe**, potenza introdotta pari a **1.567 kWt**.

Le modifiche non sostanziali autorizzate sono inerenti la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto con l'utilizzo di letame e liquame bovino (in sostituzione di equivalenti quantità di insilato di mais), come segue:

- liquame bovino ton/a 4.380 pari a 12 t/g
  - letame bovino ton/a 1.825 pari a 5 t/g
  - insilato di mais ton/a 9.308 pari a 25,5 t/g
  - insilato di triticale/grano ton/a 1.402 pari a 3,84 t/giorno
- per un totale di circa 16.915 tonn/anno - pari a 46,34 t/gg.

Resta confermato il ricircolo della frazione liquida di digestato, in testa alla sezione di fermentazione, per una quantità pari a circa 14,5 m<sup>3</sup>/giorno.

E' da intendersi corretto l'errato richiamo nell'Allegato Tecnico A l'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12, al capitolo **DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**, nel paragrafo relativo alle tipologie di biomasse di cui all'Allegato X del D.L.vo 152/06 e s.m.i ove erroneamente si richiama la Sez.4 alla Parte II, anziché la corretta Sez.6 della medesima Parte II.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12 e succ.mod., avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili" rilasciata alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RAINERA s.s. con sede legale in Curtatone – frazione Montanara - Strada Pedrocca n.1 e impianto in comune di Curtatone (MN) in frazione Montanara, Via Ateneo Pisano, Fondo Rainera,, non modificate con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RAINERA s.s. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Curtatone, alla Società A.G.I.R.E., al Parco del Mincio, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, all'ENEL Distribuzione, al Consorzio di Bonifica Sud Ovest di Mantova, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna.



Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 15/07/13

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni







## ALLEGATO TECNICO A1

(di integrazione e in parte di sostituzione di alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/53 del 09/03/12 e succ.mod.)

Nel testo del Capitolo “DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DEL PROCESSO”, il paragrafo inerente l'alimentazione dell'impianto è così sostituito:

L'impianto per la produzione di energia della potenza massima di **circa 625 kW<sub>e</sub>**, potenza introdotta pari a **1.567 kW**, verrà alimentato da biogas prodotto da:

- liquame bovino                      ton/a    4.380    pari a 12 t/g
  - letame bovino                        ton/a    1.825    pari a 5 t/g
  - insilato di mais                      ton/a    9.308    pari a 25,5 t/g
  - insilato di triticale                  ton/a    1.402    pari a 3,84 t/giorno
- per un totale di circa 16.915 tonn/anno - pari a 46,34 t/gg.

È previsto un ricircolo della frazione liquida di digestato, in testa alla sezione di fermentazione, pari a circa 14,5 m<sup>3</sup>/giorno.

Inoltre viene aggiunto:

Il liquame e il letame bovino provengono da allevamenti di bovini da latte, ubicate nel territorio del comune di Curtatone.

Il liquame bovino in ingresso all'impianto viene caricato nella vasca liquami, con frequenza di due volte la settimana.

Il letame bovino viene stoccato in una zona della platea per l'accumulo del separato solido e da qui prelevato giornalmente con pala meccanica per il carico all'impianto.

Il Capitolo “DIGESTATO” è così integrato:

Qualora il digestato venga utilizzato per colture orticole, la Ditta dovrà predisporre un piano di controllo dello stesso, che comprenda i seguenti parametri:

- ANALISI MICROBIOLOGICHE: parametri indicatori (conta mesofila, *E.coli*, *Enterobacteriaceae*, *enterococchi fecali*, *C. perfringens*, uova di elminti) patogeni (*Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli* 0157:H7, *Yersinia*, *Campylobacter*, *Cryptosporidium*);
- ANALISI CHIMICHE E CHIMICO FISICHE: analisi fisico-chimiche generali - Metalli (Cd, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn).

Il Capitolo “PRESCRIZIONI” viene così modificato:

1. La Ditta dovrà:

- il punto f) è così sostituito:

f) predisporre tutti gli accorgimenti strutturali e/o gestionali idonei a massimizzare il contenimento delle emissioni diffuse; le eventuali emissioni diffuse e/o diffuse tecnicamente convogliabili devono essere autorizzate in conformità alle disposizioni della vigente normativa – Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. o art.12 del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;

- è così integrato:

n) caricare il liquame bovino direttamente nella vasca Calix; la zona di carico delle autobotti è pavimentata con pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti derivanti dalle operazioni di carico del liquame;



o) prevedere che il letame bovino stoccato in una zona della platea per l'accumulo del separato solido, sia dotato di idoneo sistema di copertura;

p) dotare di idonea copertura il dosatore di alimentazione (Pasco).

Il punto 2. è così integrato:

La modifica di cui al presente atto non dovrà comportare variazioni della composizione del biogas ed un aumento della produzione dello stesso.

E' inserito il punto 12.

12. Per le emissioni a carattere odorigeno e in generale per gli episodi di molestia olfattiva, segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le Autorità competenti, il percorso per la soluzione del problema riscontrato (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12.